

**ATTO N. DD 5704**

**DEL 16/12/2020**

**Rep. di struttura DD-TA0 N. 358**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Singola campagna attività di trattamento rifiuti mediante impianto mobile”  
**COMUNE:** Scarmagno  
**PROPONENTE:** Perino Piero s.r.l.  
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Premesso che:**

In data 16/10/2020 la Società PERINO PIERO Srl - con sede legale in Robassomero (TO), via Losa n. 54 e Partita IVA 07584960012 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di “Singola campagna attività di trattamento rifiuti mediante impianto mobile”, nel Comune di Scarmagno, in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. “*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*”.

In data 19/10/2020 è stata effettuata dalla Società proponente, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 “*D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività*”, la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili.

In ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa l'istruttoria è stata dunque coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività; con nota prot. n. 77050 del 28/10/2020, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, individuati all'art. 9 della L.R. 40/98 ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città

Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

**Rilevato che:**

Il progetto presentato consiste in una campagna mobile di recupero (operazione R5 “riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.”) dei materiali derivanti dalle operazioni di demolizione del sovrappasso nord n. 21 direzione Quincinetto, in Pavone C.se, nell'ambito del progetto di adeguamento e completamento dell'autostrada A5. Il progetto consiste nella seconda fase di completamento del nodo idraulico con la realizzazione del nuovo sovrappasso 21 in corrispondenza dell'interscambio autostradale tra l'autostrada A5 e il raccordo autostradale A4/5 Ivrea - Santhià.

Le attività di recupero saranno effettuate in un piazzale dell'autostrada A5, localizzato in Comune di Scarmagno adiacente allo svincolo di ingresso dell'Autostrada A5 direzione Torino (Foglio 21, particella 24 e Foglio 7 particella 61), di pertinenza del gestore delle infrastrutture autostradali Società Ativa s.p.a.

La Società Ativa s.p.a. con nota prot. n. 4436 del 02/11/2020 ha confermato alla Società proponente la disponibilità temporanea dell'area per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività di frantumazione e relativo deposito; nella stessa nota ha inoltre dichiarato che l'area ove sono previste le opere di demolizione e quelle adibite al trattamento mediante impianto mobile sono parte integrante del medesimo cantiere e che pertanto il trasporto dei materiali avverrà senza attraversamento della pubblica via per una distanza pari a circa 4 Km e 400 m.

L'area oggetto dell'intervento è soggetta a tutela paesaggistica (Bene ex Legge n. 1497 del 1939, D.M. 04/02/1966 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino - Ivrea - Quincinetto", art. 136 del D.Lgs. 42/2004). Occorre pertanto verificare la necessità di acquisire preventivamente alla realizzazione del progetto autorizzazione paesaggistica.

I materiali derivanti dalle operazioni di demolizione, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, saranno costituiti prevalentemente da cemento riconducibile al codice CER 17.01.01 e da miscele bituminose riconducibili al codice CER 17.03.02 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301".

Le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile di frantumazione (OM TRACK APOLLO, matricola n. 99C06500T anno 2003) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il proponente dichiara che la quantità del materiale da trattare è stata stimata in circa 8.000 mc (3.000 mc di cemento corrispondenti a circa 4.800 t e 5.000 mc di miscele bituminose corrispondenti a circa 8.000 t). La singola campagna di attività avrà una durata complessiva di circa 6 mesi con giorni anche non continuativi di lavoro.

Le attività di recupero sono finalizzate alla produzione di materie prime secondarie (eow) per l'edilizia compatibili alle specifiche descritte nell'allegato C, della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005, n. UL/2005/5205 e del DM 69/2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". Il materiale conforme sarà riutilizzato nel sito di Pavone Canavese nell'ambito del cantiere di realizzazione del nuovo sovrappasso.

**Considerato che:**

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'intervento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali che si prevede di adottare;
- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- l'attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili in quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;
- l'impianto mobile utilizzato per il recupero di rifiuti derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività è stato autorizzato con Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 335 - 28016/2018 del 19/11/2018, ai sensi del comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i.; tale provvedimento ed i relativi allegati, parte integrante dello stesso, contengono tutta una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- l'area oggetto dell'intervento è in terza classe di classificazione acustica. Occorre che il proponente verifichi con il Comune sede dell'intervento la necessità di presentare istanza di autorizzazione in deroga acustica ai sensi della DGR 27 giugno 2012 n.24-4049 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52". Si rammenta che ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti è di competenza comunale e comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e procedurale.

**Ritenuto che:**

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente trattandosi di attività svolte per un periodo limitato con impatti potenziali di scarsa entità e reversibili.

Le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo dell'impianto mobile e le eventuali ulteriori indicazioni stabilite dal nulla osta della singola campagna d'attività, possono considerarsi adeguate a limitare l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili.

**Ritenuto pertanto** di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 16/10/2020 ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e

Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati.

La realizzazione del progetto in modo difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

### **Adempimenti**

Dovrà essere comunicata con congruo anticipo al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte la data di avvio e conclusione della campagna di attività di recupero secondo le previsioni di progetto.

Occorre che il proponente verifichi con il Comune sede dell'intervento la necessità di presentare istanza di autorizzazione in deroga acustica ai sensi della DGR 27 giugno 2012 n.24-4049 “Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52”. In tal caso prima dell'inizio dei lavori di svolgimento della campagna di attività di recupero dovrà essere ottenuta l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti di competenza comunale.

Occorre verificare la necessità di acquisire preventivamente alla realizzazione del progetto autorizzazione paesaggistica in quanto l'area oggetto dell'intervento è soggetta a tutela (Bene Ex Legge n. 1497 del 1939, D.M. 04/02/1966 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino - Ivrea - Quincinetto", art. 136 del D.Lgs. 42/2004).

Visti:

- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.

18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

**di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto di “Singola campagna attività di trattamento rifiuti mediante impianto mobile” presentato in data 16/10/2020 dalla Società PERINO PIERO Srl - con sede legale in Robassomero (TO), via Losa n. 54 e Partita IVA 07584960012 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 16/12/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano